

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Titolo I disposizioni comuni

art. 1 finalità e oggetto

art. 2 nozione di mediateca

art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

art. 4 requisiti per l'ammissione al finanziamento

art. 5 verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

Titolo III finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale

Capo I incentivo per la prima annualità del triennio

art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda

art. 7 istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

art. 8 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione del contributo

art. 9 determinazione e accettazione del contributo, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

art. 10 concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

Capo II incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

art. 11 modalità e termini di presentazione della domanda

art. 12 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del contributo

art. 13 determinazione e accettazione del contributo per la seconda e per la terza annualità del triennio, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

art. 14 concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

Capo III rendicontazione degli incentivi

art. 15 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

art. 16 rideterminazione e revoca dell'incentivo

Capo IV ammissibilità della spesa

art. 17 principi generali per l'ammissibilità delle spese

art. 18 spese ammissibili

art. 19 spese non ammissibili

art. 20 documentazione giustificativa delle spese

art. 21 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

art. 22 rinvio

art. 23 disposizione transitoria
art. 24 abrogazioni
art. 25 entrata in vigore

Titolo I disposizioni comuni

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), detta disposizioni in materia di concessione e di erogazione degli incentivi ai soggetti gestori di mediateche, per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

2. In particolare, il presente regolamento stabilisce:

- a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento triennale delle mediateche;
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, da parte delle mediateche ammissibili a finanziamento;
- c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o programma;
- d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
- e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- f) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;
- g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
- h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;
- i) le modalità di verifiche e controlli;
- j) i termini del procedimento

Art. 2 nozione di mediateca

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per mediateche gli organismi qualificati e tecnologicamente adeguati che, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge, gestiscono servizi per:

- a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi in forma gratuita da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;
- b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
- c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
- d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo anche in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF) e delle regole internazionali previste dagli *International Standard Bibliographic Description* (ISBD).

2. Non sono qualificabili come mediateche le sezioni audiovisive delle biblioteche gestite sia da enti pubblici che da enti privati, le biblioteche universitarie e la Cineteca del Friuli.

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 4 requisiti per l'ammissione al finanziamento

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica prevalente, gestori di mediateche, come definite dall'articolo 2, e che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

2. Le mediateche gestite dai soggetti di cui al comma 1 debbono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

- a) disponibilità di un numero di supporti multimediali digitali di rilevante interesse culturale, accessibili e fruibili dal pubblico attraverso la visione *in loco* o anche attraverso il prestito gratuito, come regolato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore), pari ad almeno 5.000 unità;
- b) apertura al pubblico per un minimo di sedici ore settimanali e di quattro giornate per settimana;
- c) esistenza di un regolamento di organizzazione ovvero di una carta dei servizi;
- d) congrua dotazione di spazi e attrezzature per la consultazione individuale e plurisoggettiva dei patrimoni conservati e per l'accesso elettronico alle fonti di informazione disponibili in rete;
- e) aver organizzato e promosso attività didattico-divulgative e di promozione della cultura cinematografica, anche indirizzate al mondo della scuola;
- f) possesso di standard catalografici del sistema delle mediateche adeguati e condivisi;
- g) ubicazione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto articolo 1, comma 4, lettera c) del medesimo Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014;
- b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 4, con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi della lettera b), comma 2, articolo 6, a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, assegna al soggetto gestore della mediateca, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere l'incentivo per le successive annualità del triennio, salva la conferma dell'incentivo concesso per l'annualità in corso, previa verifica positiva del rendiconto relativo a tale annualità presentato ai sensi dell'articolo 15.

Titolo III finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale

Capo I incentivo per la prima annualità del triennio

Art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi per progetti o programmi di iniziative e attività triennali, i soggetti gestori di mediateche di cui all'articolo 4, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al medesimo articolo 4, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto gestore della mediateca, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;

b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche e sull'attività svolta dalla mediateca nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

c) regolamento di organizzazione o carta dei servizi della mediateca, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito per l'ammissione agli incentivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c);

d) relazione culturale triennale, che descriva l'iniziativa progettuale o il programma di iniziative e di attività di rilevanza regionale che si intendono realizzare di massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

e) relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C.

f) piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attività che si intende realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), e) e f);

2) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3;

3) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità dei costi, ai sensi dell'articolo 16;

4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

6) la non pendenza, nei confronti del soggetto gestore della mediateca, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

h) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto gestore della mediateca.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, la domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 4, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 7 istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'articolo 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione fanno parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, anche i due esperti in cultura cinematografica della Commissione regionale per la cultura, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge. Tali soggetti, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge, svolgono l'incarico a titolo

gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 8 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione del contributo

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegatale alle domande di incentivo sono valutate attribuendo ai progetti o programmi proposti un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C.
2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 6, il soggetto istante non è beneficiario di alcun incentivo per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 11.
3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C risulti inferiore a punti 30, il soggetto istante non è beneficiario dell'incentivo per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 11.
4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri
 - a) una quota pari al trenta per cento dello stanziamento è suddivisa in misura eguale tra i soggetti ammessi ad incentivo ai sensi dell'articolo 7 e dei commi 2 e 3;
 - b) una quota pari al cinquanta per cento dello stanziamento è ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggi complessivi assegnato ad ogni singola mediateca in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;
 - c) una quota pari al venti per cento dello stanziamento è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggi complessivi assegnato ad ogni singola mediateca in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.
5. La commissione di valutazione trasmette gli esiti della valutazione stessa, con la relativa determinazione dell'entità dei contributi, al Servizio.

Art. 9 determinazione e accettazione del contributo, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 6, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei progetti o programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dell'esatta entità del contributo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei progetti o programmi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia all'incentivo.
3. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.
4. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore.

5. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)).

Art. 10 concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo relativo alla prima annualità del triennio entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.
3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto gestore della mediateca, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo II incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 11 modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti gestori di mediateche la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'articolo 7, entro il termine perentorio del 31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio.
2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 6, commi 1 e 2, è corredata, oltre che della documentazione prevista dal medesimo articolo 6, comma 2, lettere g), numeri 3), 4), 5) e 6), e h), anche da:
 - a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, di cui agli allegati B e C.
 - b) un piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attività che si intende realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
 - c) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità precedente.
3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche idonee a influire *ex post* sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A.
4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 6.

Art. 12 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del contributo

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.
2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C.
3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegatale alle domande di incentivo per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al Servizio.
4. Si applica l'articolo 8, commi 3, 4 e 5.

Art. 13 determinazione e accettazione del contributo per la seconda e per la terza annualità del triennio, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

1. Si applica l'articolo 9, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 9, comma 1, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 14 concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.
3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto gestore della mediateca, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo III rendicontazione degli incentivi

Art.15 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.
2. Si applicano:

- a) gli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, qualora essi siano impresa;
 - b) l'articolo 43 della legge regionale 7/2000, nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, qualora essi non siano impresa.
3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Al rendiconto è allegato:
- a) il prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite relative al progetto o al programma di iniziative e attività realizzate dal soggetto gestore della mediateca nell'annualità di riferimento, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio;
 - b) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità di riferimento, nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 11.
5. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 16 rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 15, comma 4, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.
2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
3. Qualora, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), vengano riscontrate modifiche sostanziali ai progetti o programmi finanziati idonee ad influire *ex post* in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, l'incentivo è revocato.

Capo IV ammissibilità della spesa

Art. 17 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono relative ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
 - b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono sostenuti entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 18 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese direttamente collegabili al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario a favore di soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per

l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto o il programma di iniziative e attività della mediateca; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale (diritti S.I.A.E.); canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto o il programma di iniziative e attività della mediateca; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese relative al sito internet della mediateca e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali della mediateca; spese per premi per concorsi;

b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;

c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, che risultino indispensabili ed imputabili al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca;

e) spese generali di funzionamento del soggetto gestore della mediateca e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto gestore della mediateca e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo anche se non esclusivamente riferibili al progetto o al programma oggetto di incentivo. Le medesime spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono comunque ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo, purché ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità al progetto o programma di iniziative e attività della mediateca oggetto di incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 19 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese per oneri finanziari.

Art. 20 documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 21 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

Art. 22 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 23 disposizione transitoria

1. Per il triennio 2016-2018, la domanda di incentivo di cui all'articolo 6, comma 2, è presentata entro il termine perentorio del 1 marzo 2016.
2. Prima della scadenza delle domande di incentivo per il triennio 2019-2021, stabilita, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, al 30 giugno 2018, il presente regolamento deve acquisire un nuovo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 24 abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Regione del 25 marzo 2014, n. 50 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)) che disciplinano gli incentivi a sostegno della rete delle mediateche pubbliche.

Art. 25 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	Fascia A (10 punti)	Fascia B (8 punti)	Fascia C (5 punti)	Fascia D (3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alle attività di conservazione, digitalizzazione e catalogazione della documentazione audiovisiva e multimediale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività ed originalità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato B

(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale

Categoria:	Fascia A (10 punti)	Fascia B (8 punti)	Fascia C (5 punti)	Fascia D (3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero delle iniziative (incontri, presentazioni di testi o film, cineforum, corsi di formazione, attività espositive, esclusi i laboratori didattici, ecc.) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, finalizzate a diffondere la cultura ed il linguaggio cinematografico ed audiovisivo	oltre le 15	da 11 a 15	da 6 a 10	da 3 a 5	meno di 3
2) numero delle iniziative (incontri, presentazioni di testi o film, cineforum, corsi di formazione, esclusi i laboratori didattici, ecc.) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, finalizzate a promuovere il cinema del territorio	5 o più	Da 3 a 4	2	1	0
3) numero di iniziative di cui alle categorie 1) e 2) da realizzarsi sul territorio di tre o più Comuni della Regione oppure fuori dei confini della Regione	oltre le 5	da 3 a 5	2	1	0
4) numero di laboratori didattici, rivolti a scuole e a Università, siti anche fuori Regione, che si prevede di attivare nell'annualità del triennio	oltre 10	da 7 a 10	da 4 a 6	da 1 a 3	0

Allegato C

(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale

Categoria:	Fascia A (10 punti)	Fascia B (8 punti)	Fascia C (5 punti)	Fascia D (3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di supporti multimediali digitali di rilevante interesse culturale, accessibili e fruibili dal pubblico attraverso la visione <i>in loco</i> o anche attraverso il prestito gratuito, posseduti o detenuti e inventariati o catalogati secondo gli standard condivisi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)	oltre 15.001	da 10.001 a 15.000	da 7.001 a 10.000	da 5.501 a 7.000	da 5.000 a 5.500
2) numero di nuove acquisizioni che si prevede di realizzare (anche tramite donazioni) nell'annualità del triennio, di supporti multimediali digitali di rilevante interesse culturale da destinare alla fruizione del pubblico	oltre 1.001	da 501 a 1.000	da 251 a 500	da 100 a 250	meno di 100
3) consistenza del patrimonio bibliotecario librario (quali libri, annate di riviste, manifesti, ecc.) posseduto o detenuto, accessibili e fruibili dal pubblico, inventariati o catalogati secondo gli standard condivisi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)	oltre 12.001	da 10.001 a 12.000	da 8.001 a 10.000	da 6.001 a 8.000	da 1 a 6.000
4) consistenza del patrimonio audiovisivo	oltre 10.001	da 5.001 a 10.000	da 1.001 a 5.000	da 250 a 1.000	meno di 250

analogico (quali VHS, BETA, NTSC, nastri audio, positivi e negativi fotografici, diapositive, pellicole in formato ridotto, ecc.) posseduto o detenuto, diverso dai supporti multimediali digitali, accessibili e fruibili dal pubblico					
5) numero di nuove acquisizioni che si prevede di realizzare (anche tramite donazioni) nell'annualità del triennio, relative al patrimonio bibliotecario ed audiovisivo diverso dai supporti multimediali digitali, da destinare alla fruizione del pubblico	da 301 a 400	da 201 a 300	da 101 a 200	da 51 a 100	da 1 a 50
6) numero di prestiti annuali del patrimonio bibliotecario ed audiovisivo della mediateca, comprensivo dei supporti multimediali digitali, che si prevede di realizzare nell'annualità del triennio	oltre 20.000	da 10.001 a 20.000	da 5001 a 10.000	da 2.501 a 5.000	da 1 a 2.500
7) numero di ore settimanali di apertura al pubblico	oltre le 30 ore	da 26 a 30 ore	da 21 a 25 ore	da 17 a 20 ore	16 ore
8) numero di giorni alla settimana di apertura al pubblico	6 giorni	5 giorni	4 giorni	//	//
9) numero degli utenti attivi che annualmente utilizzano i servizi della mediateca	oltre 2.501	da 2.001 a 2.500	da 1.001 a 2.000	da 501 a 1.000	da 1 a 500
10) numero di personale addetto al funzionamento e all'attività della mediateca con	oltre 2 persone	2 persone	1 persone	0 persone	//

contratto a tempo determinato o indeterminato					
11) numero di personale addetto al funzionamento e all'attività della mediateca con contratto non compreso nella categoria 10)	oltre 5 persone	da 3 a 5 persone	2 persone	1 persona	0 persone
12) numero di personale addetto al funzionamento e all'attività della mediateca in tirocinio formativo, stage, ecc.	oltre 6 persone	da 4 a 6 persone	da 2 a 4 persone	1 persona	0 persone

VISTO: IL PRESIDENTE